

alle questioni attinenti ai diritti patrimoniali conseguenti alla pronuncia di legittimità del provvedimento amministrativo contro cui si ricorre, nonché alle questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui non che infine alla risoluzione dell'incidente di falso - Ora, nella specie non si fanno valere dal Suggioui diritti patrimoniali conseguenziali ad una pronuncia di legittimità di atto amministrativo, ma si fanno valere invece in via principale diritti contrastanti con un provvedimento - quello appunto sottotato il 9 giugno 1954 dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto - che per la particolare natura pubblicistica del rapporto deve considerarsi come un vero e proprio atto amministrativo e contro il quale non è stato proposto nei termini ricorso per annullamento al Consiglio di Stato. Se dunque per tali motivi l'Autorità Giudiziaria difetta di giurisdizione, il decreto impugnato emesso dal Presidente del Tribunale di Roma dovrà essere annullato.